

[Allegato allo Statuto Sociale della Società Digital Magics S.p.A.]

**REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
DIGITAL MAGICS S.p.A. 2020**

1. OGGETTO

- 1.1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”), facente parte integrante dello Statuto Sociale, disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità e le condizioni di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati “*Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*” (gli “**SFP DM 2020**”), emessi da Digital Magics S.p.A. (la “**Società**”) con deliberazione dell’assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2020.
- 1.2. Gli SFP DM 2020 non saranno quotati in alcun mercato regolamentato o non regolamentato e saranno ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 83-bis e seguenti del D.Lgs 58/98.
- 1.3. Gli SFP DM 2020 non costituiscono titoli di credito.

2. APPORTO E SOTTOSCRIZIONE

- 2.1. Gli SFP DM 2020 sono emessi a fronte di un apporto in denaro in misura pari al valore nominale degli SFP DM 2020. Salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in sede di emissione, il versamento dell’apporto deve avvenire per intero al momento della sottoscrizione.
- 2.2. La Società ha deliberato di offrire in opzione agli azionisti massimi 4.000 (quattromila) SFP DM 2020 del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuno (il “**Prezzo di Emissione**”), per un controvalore complessivo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) (l’”**Ammontare Massimo Deliberato**”).
- 2.3. L’apporto derivante dalla sottoscrizione degli SFP DM 2020 viene contabilizzato in un’unica riserva indisponibile del patrimonio netto denominata “*Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*” (la “**Riserva SFP DM 2020**”). La Riserva SFP DM 2020 non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né essere utilizzata per aumenti di capitale sociale od altri utilizzi diversi dal rimborso in sede di liquidazione della Società e nelle ulteriori ipotesi di cui ai successivi artt. 4 e 7.
- 2.4. La Riserva SFP DM 2020 può essere destinata alla copertura delle residue perdite risultanti dal bilancio della Società soltanto dopo l’integrale utilizzo di tutte le altre riserve destinabili a tal fine, ma prima della riserva legale.

3. INTRASFERIBILITÀ

- 3.1. Gli SFP DM 2020 non sono trasferibili dal loro Titolare. Non è altresì consentita la costituzione di diritti reali di garanzia sugli SFP DM 2020.

4. DIRITTI PATRIMONIALI

- 4.1. Gli SFP DM 2020 attribuiscono a ciascun Titolare i seguenti diritti patrimoniali, alle condizioni e nei termini di seguito indicati, in proporzione al numero di SFP DM 2020 posseduti dal Titolare rispetto al numero totale di SFP DM 2020:
 - (i) il diritto di ricevere una remunerazione, esercizio per esercizio entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, a partire dal bilancio al 31 dicembre 2021, pari al massimo al 4% (quattro per cento) dell’apporto versato, a condizione che sussistano

entrambe le seguenti condizioni: a) la Società abbia generato nell'esercizio utili, al netto delle riserve di legge e statutarie, in misura corrispondente all'intero importo; b) la remunerazione non superi il 50% (cinquanta per cento) del flusso di cassa risultante dal rendiconto finanziario dell'ultimo bilancio approvato e revisionato (pari a PFN finale – PFN iniziale). Le due condizioni ora indicate concorrono a determinare l'importo massimo destinato alla remunerazione degli SFP DM 2020, consistente nel 4% (quattro per cento) dell'apporto versato (l'“**Ammontare Massimo Distribuibile**”). Qualora non sussistano entrambi i presupposti ora indicati, il diritto alla remunerazione si intenderà ridotto in tale esercizio nel minore importo eventualmente suscettibile di essere pagato nei limiti degli utili generati, ove esistenti, e della sopra indicata percentuale dei flussi di cassa. Se nei tre esercizi successivi i presupposti sopra indicati siano accertati in misura tale da consentire, oltre alla remunerazione annuale, anche il pagamento della quota di remunerazione non maturata nei tre esercizi precedenti, la Società sarà tenuta a corrispondere il relativo importo ai Titolari. In tal caso, la Società pagherà, dapprima, la quota di remunerazione non maturata relativa all'esercizio più risalente, e successivamente, procederà a corrispondere le quote di remunerazione degli esercizi successivi. Trascorsi tre esercizi consecutivi senza che si siano verificati i presupposti per il pagamento delle quote di remunerazione non pagate, i Titolari perderanno il diritto alla quota relativo all'esercizio, di volta in volta, più risalente. Il pagamento della remunerazione avverrà in ogni caso nei confronti solamente di coloro che risultino Titolari al momento in cui matura il diritto;

- (ii) il diritto di ricevere, contestualmente al riparto del residuo attivo di liquidazione a favore dei soci, allo scioglimento della Società, un importo pari al Prezzo di Emissione, una volta effettuato il pagamento di tutti i creditori della Società e delle spese relative alla procedura di liquidazione. Nel riparto del residuo attivo di liquidazione, gli SFP hanno diritto di priorità rispetto alle azioni.

- 4.2. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 4.1, i Titolari degli SFP DM 2020 hanno diritto al pagamento delle remunerazioni previste all'art. 4.1., in precedenza rispetto ai titolari di ogni categoria di azioni e partecipazioni e ad ogni altro strumento finanziario partecipativo diverso dagli SFP DM 2020, sino a concorrenza dell'Ammontare Massimo Distribuibile. Il pagamento delle remunerazioni avverrà tramite bonifico bancario, alle coordinate indicate nel Modulo di Adesione. In caso di esercizio del Diritto di Recesso o di Riscatto prima della suddetta data, il Titolare non avrà diritto ad ottenere la quota di remunerazione relativamente sia all'esercizio nel corso del quale viene effettuata la richiesta di recesso o di riscatto sia ai precedenti esercizi (laddove si siano verificati i presupposti per il pagamento della porzione di remunerazione non corrisposta negli esercizi di competenza).

5. PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE

- 5.1. Le perdite di esercizio maturate dalla società sono imputate, nell'ordine e fino a capienza delle stesse, (i) alle altre riserve diverse dalla riserva legale; (ii) alla Riserva SFP DM 2020; e (iii) alla riserva legale.
- 5.2. Ove la Riserva SFP DM 2020 sia erosa da perdite, gli utili d'esercizio successivamente maturati dovranno in via prioritaria essere destinati alla sua ricostituzione e salvo che si imponga una diversa destinazione in applicazione di norme inderogabili.
- 5.3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, in ogni caso di riduzione della Riserva SFP DM 2020, tutti i diritti degli SFP rimarranno immutati, fatta eccezione per il caso di azzeramento del capitale sociale, che costituisce causa di annullamento, oltre che di tutte le azioni, anche di tutti gli SFP.

6. DIRITTI AMMINISTRATIVI; ASSEMBLEA SPECIALE: RAPPRESENTANTE COMUNE

- 6.1. Gli SFP DM 2020 non attribuiscono ai Titolari diritti amministrativi, eccezion fatta per il diritto di voto all'interno della rispettiva Assemblea Speciale (l'“**Assemblea Speciale**”), secondo le modalità e le condizioni di cui al codice civile e al presente articolo.
- 6.2. L'Assemblea Speciale dei Titolari degli SFP DM 2020 si riunisce al fine di deliberare ai sensi dell'art. 2376, comma 1, c.c.:
 - (a) sull'approvazione di delibere dei soci della Società che pregiudichino i diritti degli SFP DM 2020, ivi incluse quelle che incidano sul diritto ad essere preferiti ad ogni categoria di azioni, partecipazioni o strumenti finanziari partecipativi ai sensi del precedente art. 4.2, o che hanno ad oggetto o per effetto la modifica del presente Regolamento;
 - (b) sulla nomina e revoca di un rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”), che avrà le funzioni di cui al successivo art. 6.3 e che resterà in carica per il periodo determinato dalla stessa Assemblea Speciale. Il primo Rappresentante Comune viene designato dalla Società, contestualmente alla delibera di emissione degli SFP DM 2020 (la “**Delibera di Emissione**”) e resta in carica sino a revoca.
- 6.3. Il Rappresentante Comune provvede alla comunicazione all'assemblea dei soci e al Consiglio di Amministrazione della Società delle decisioni dei Titolari di SFP DM 2020 assunte all'interno dell'Assemblea Speciale. Il Rappresentante Comune ha altresì diritto di assistere all'assemblea dei soci della Società, senza diritto di voto.
- 6.4. L'Assemblea Speciale è convocata su iniziativa del Rappresentante Comune, dell'organo amministrativo della Società o su richiesta anche di tanti Titolari che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) degli SFP DM 2020 sottoscritti, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto della Società (lo “**Statuto**”) e dal Regolamento. L'organo amministrativo dovrà convocare l'Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Rappresentante Comune e ai Titolari in tempo utile e, ove possibile, almeno 20 (venti) giorni prima delle riunioni assembleari aventi all'ordine del giorno alcuna delle deliberazioni di cui al precedente art. 6.2.
- 6.5. Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi del precedente art. 6.3, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione metterà, inoltre, a disposizione della Assemblea Speciale, ovvero del Titolare, ogni informazione utile, e in ogni caso almeno 25 (venticinque) giorni lavorativi prima della data della riunione della Assemblea Speciale.
- 6.6. L'Assemblea Speciale, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza del 50% degli SFP emessi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli SFP presenti.
- 6.7. Il Rappresentante Comune dovrà comunicare alla Società la deliberazione adottata dall'Assemblea Speciale, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla riunione della stessa.
- 6.8. Il Rappresentante Comune ha diritto di prendere visione di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di Statuto, deve essere depositata presso la sede legale della Società a beneficio dei soci, quale – a titolo esemplificativo – i bilanci di esercizio e le relazioni dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e della società di revisione, se nominata.

7. DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEI TITOLARI. DIRITTO DI RISCATTO DA PARTE DELLE SOCIETÀ

- 7.1. Gli SFP DM 2020 attribuiscono a ciascuno dei Titolari il diritto di recesso, che potrà essere esercitato a partire dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, a condizione che, in base a tale bilancio (ovvero, in base all'ultimo bilancio approvato, qualora il recesso venga esercitato negli anni successivi), la Società registri un risultato di esercizio positivo al netto delle riserve statutarie e di legge e un flusso di cassa positivo risultante dal rendiconto finanziario dell'ultimo bilancio approvato e revisionato (il “**Diritto di Recesso**”).

- 7.2. In caso di esercizio del Diritto di Recesso, il Titolare recedente ha diritto di ricevere, a titolo di liquidazione degli SFP per i quali ha esercitato il Diritto di Recesso, un importo pari al Prezzo di Emissione (il “**Valore di Liquidazione**”). Tuttavia, l’importo massimo complessivamente rimborsabile ai Titolari che esercitino il diritto di recesso sarà pari al 50% (cinquanta per cento) del flusso di cassa risultante dall’ultimo bilancio approvato (l’**Ammontare Massimo Rimborsabile**). In caso di richieste che eccedano complessivamente l’Ammontare Massimo Rimborsabile, il rimborso avrà luogo assegnando priorità ai primi richiedenti e proporzionalmente agli altri qualora le richieste aventi parità di data risultino eccedenti. Nel caso in cui le richieste di rimborso da parte dei Titolari che esercitino il Diritto di Recesso dovessero superare l’Ammontare Massimo Rimborsabile, l’esercizio del Diritto di Recesso produrrà effetti nei limiti dell’Ammontare Massimo Rimborsabile e le richieste di rimborso non evase si intenderanno decadute. Nel caso in cui, invece, le richieste di rimborso da parte dei Titolari che esercitino il Diritto di Recesso dovessero essere inferiori all’Ammontare Massimo Rimborsabile, l’esercizio del Diritto di Recesso produrrà effetti nei limiti dell’importo richiesto e l’importo che non è stato oggetto di esercizio del Diritto di Riscatto non sarà cumulato con quello degli anni successivi.
- 7.3. In ogni caso, la Società non potrà procedere al rimborso se non nei limiti dell’ammontare della Riserva SFP DM 2020; in caso di riduzione di detta riserva, il Valore di Liquidazione sarà diminuito in proporzione alla riduzione medesima, verificatasi alla data dell’esercizio del Diritto di Recesso, salva la reintegrazione della Riserva SFP DM 2020 ai sensi del precedente art. 5.2.
- 7.4. Il Valore di Liquidazione dovrà essere corrisposto dalla Società entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di richiesta di recesso.
- 7.5. Le richieste di recesso saranno soddisfatte dalla Società, al sussistere delle condizioni sopra indicate, nell’ordine cronologico con cui verranno effettuate, fermo restando che, in caso di richieste pervenute nella medesima data ed eccedenti l’Ammontare Massimo Rimborsabile, si procederà tramite un riparto proporzionale rispetto al valore nominale degli SFP DM 2020 di cui si chiede il recesso, che considererà tutte le richieste pervenute in quella determinata data.
- 7.6. La Società soddisferà le prime richieste di recesso e successivamente le altre, sino al raggiungimento dell’Ammontare Massimo Rimborsabile, tenuto conto che le richieste da parte dei Titolari potranno comunque essere effettuate sino alla data di chiusura dell’esercizio, ossia sino al 31 dicembre dell’anno in cui sarà esercitato il Diritto di Recesso.
- 7.7. Contestualmente all’esercizio del Diritto di Recesso, il Titolare sarà tenuto a inviare alla Società tramite il proprio intermediario, la certificazione ai sensi di legge, secondo le modalità previste per i titoli dematerializzati, affinché questa possa procedere con l’annullamento degli SFP DM 2020.
- 7.8. Gli SFP DM 2020 saranno riscattabili in ogni momento da parte della Società successivamente al 31 dicembre 2023, a condizione che al momento del riscatto la Riserva SFP DM 2020 risulti di ammontare pari a quello iniziale. Il prezzo del riscatto sarà pari all’ammontare della Riserva SFP DM 2020 diviso il numero di SFP DM 2020 in circolazione, fermo restando che in nessun caso potrà essere determinato in misura superiore all’apporto corrispondente, senza tener conto dei risultati economici e benefici di natura patrimoniale conseguiti dal Titolare di SFP DM 2020. Il prezzo dovrà essere corrisposto entro il termine di mesi 6 (sei) dall’avvenuta comunicazione, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, del riscatto stesso al Titolare.

8. DURATA

- 8.1. Gli SFP DM 2020 hanno durata pari alla durata della Società, salvi i casi di estinzione anticipata previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento agli artt. 5.3, 7.1, 7.8 e 9.

9. CONVERSIONE

9.1. Gli SFP DM 2020 si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie della Società al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- a) aumento di capitale in opzione deliberato dalla Società e sottoscritto, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2023 (l'“**Aumento di Capitale**”);
- b) fusione o scissione deliberate dalla Società e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2023 (l'“**Operazione sul Capitale**”).

Al verificarsi degli eventi sopra indicati, la Società emetterà, in conversione di ciascun SFP DM 2020, un numero di nuove azioni ordinarie della Società (arrotondato per difetto all'unità) risultate dalla divisione tra:

- a) il valore nominale di ciascun SFP, pari a euro 500,00; e
- b) il minore tra (i) il prezzo di sottoscrizione di ogni azione di compendio dell'Aumento di Capitale o il valore per azione ordinaria della Società ad esso attribuito in connessione con l'Operazione sul Capitale e (ii) il prezzo corrispondente alla media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società negoziate sull'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (o qualsiasi altro mercato, regolamentato o non regolamentato), nei sei mesi precedenti la data in cui il Consiglio di amministrazione determina la proposta di prezzo o valore per l'Aumento di Capitale in opzione o l'Operazione sul Capitale, aumentata del 10%.

9.2 L'emissione delle azioni ordinarie di cui al precedente art. 9.1 sarà effettuata, ove appropriato, con modalità tali da consentire la partecipazione alle Operazioni sul Capitale da parte dei Titolari degli SFP DM 2020.

10. REGIME FISCALE

10.1. Gli SFP DM 2020 si qualificano come “titoli simili alle azioni” ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, co. 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

11.1. Il presente Regolamento e gli SFP DM 2020 sono regolati dalla legge italiana.

11.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP DM 2020 e tra i Titolari tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Regolamento, saranno soggette alla competenza in via esclusiva del Foro di Milano.